



---

# STATUTO

---

# **ISMES S.p.A. a socio unico**

con sede in Guidonia Montecelio (RM) – Via Lago dei Tartari 3/D-3/E

*Aggiornato con le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 15 aprile 2025, come da atto del Notaio Giuseppe Calafiori in Milano, N. 93507 di repertorio e N. 31133 di raccolta.*

---

**Articolo 1** È costituita una Società per azioni sotto la denominazione:  
“ISMES S.p.A.”

---

**Articolo 2** La Società ha la propria sede legale in Guidonia Montecelio.  
Con deliberazione dell’assemblea si potranno istituire filiali, succursali, agenzie, laboratori distaccati e rappresentanze e sopprimerle.  
Il domicilio di ogni azionista è quello risultante dal libro soci.

---

**Articolo 3** La durata della Società è stabilita dal giorno della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato o anticipatamente disciolta con deliberazione dell’assemblea degli azionisti.

---

**Articolo 4** La Società ha per oggetto: lo svolgimento di tutte le attività necessarie per valutare e garantire la sicurezza e la qualità di costruzioni civili ed industriali e dei prodotti e/o materiali utilizzati in dette costruzioni nonché la fornitura di servizi di ingegneria e di monitoraggio nei settori elettrico, meccanico, civile e ambientale.

Rientrano nell’oggetto sociale, a titolo esemplificativo, anche le attività di fornitura di servizi di studio, progettazione, certificazione, consulenza, controllo ed ingegneria nei settori civile ed ambientale, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di analisi, studio, modellistica, monitoraggio e diagnostica ambientale di impianti industriali (anche facenti parte di grandi strutture di produzione elettrica) e qualsiasi altro manufatto, struttura, terreno servizio e sistema; attività di ingegneria civile e di analisi del rischio idrogeologico per la realizzazione e manutenzione di grandi infrastrutture elettriche; attività di monitoraggio di strutture e componenti di reti elettriche; attività di riqualificazione ambientale del territorio e servizi ad essa connessi; servizi di progettazione, monitoraggio, modellistica, verifica e supervisione alla realizzazione di strutture civili ed industriali complesse; attività relative alla sicurezza delle dighe.

Per la realizzazione del suo oggetto sociale, la società, nella sede e nelle Filiali:

- svolge attività di progettazione, installazione, manutenzione di sistemi di monitoraggio di strutture e reti (con particolare ma non esclusivo riferimento alle reti elettriche) per la verifica della stabilità strutturale statica, dinamica e sismica di edifici civili, industriali e storici e per la sorveglianza dei pericoli naturali;

- svolge attività di progettazione civile di linee elettriche, di stazioni di trasformazione e di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- fornisce servizi strumentali all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, nonché servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica;
- svolge attività di ricerca per conto proprio e di terzi anche in collaborazione con altri organismi sia italiani che stranieri;
- esegue per conto terzi studi e calcoli, indagini e prove su strutture, terreni, prodotti e manufatti di qualsiasi genere e materiale, controlli di conformità di prodotti e valutazione dei sistemi aziendali e relativa certificazione anche nel settore ambientale;
- esegue studi, consulenze e servizi per il consolidamento, l'adeguamento sismico e la verifica della messa in sicurezza strutturale di apparecchiature, impianti industriali, edifici civili e monumenti storici;
- svolge attività didattica e di formazione con l'organizzazione di convegni e seminari e la preparazione di pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico;
- svolge attività di certificazione per prodotti, attrezzature e macchinari su autorizzazioni ministeriale o su accreditamento da parte degli organismi preposti;
- svolge attività di ispezione, controllo, sorveglianza su aziende, prodotti, impianti, macchine e personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo nel campo elettrico, idraulico, termico, meccanico, edile, geotecnico ecc.) in dipendenza da direttive, norme, leggi, ecc. comunitarie, nazionali ed internazionali;
- costruisce ed esegue forniture di attrezzature scientifiche;
- progetta e fornisce laboratori;
- svolge ogni altra attività ritenuta necessaria ed utile per il perseguimento dei fini di cui sopra.

Essa potrà compiere, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche al fine di investimento di capitali e di riserve e che non comportino sostanzialmente la modifica dell'oggetto sociale, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, la collocazione di beni mobili sul mercato e con la esclusione delle operazioni previste dalla L. 197/91 e dal D.lgs. 385/93.

La Società potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, anche societari aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia che esse prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che esse prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni. La Società potrà, infine, prestare avalli, fideiussioni e garanzie reali anche a favore di società controllate o collegate.

---

**Articolo 5** Il capitale sociale è di euro 200.000,00 (duecentomila/00) diviso in numero 200.000 (duecentomila/00) azioni da euro 1,00 (uno/00) cadauna e potrà

essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Nei limiti e con le modalità di legge, il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

In caso di aumento di capitale, agli azionisti sarà riservato di norma, il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c..

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto senza interessi salvo diversa decisione dei soci.

---

**Articolo 6** Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Gli azionisti hanno diritto di prelazione sulle azioni che qualunque altro azionista voglia alienare o comunque cedere per atto tra vivi a terzi non soci.

A tal fine l'azionista che intende cedere le azioni, deve farne prima offerta agli altri soci tramite l'organo amministrativo, il quale, deve, a sua volta, darne notizia con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, etc.) a tutti gli altri azionisti nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione del socio alienante, comunicando l'entità dell'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, i dati identificativi del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Gli altri azionisti debbono avvalersi di tale diritto nel perentorio termine di giorni (30) trenta dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

La prelazione può essere esercitata solo sulle azioni che il socio vuole alienare o comunque cedere.

Salvo il caso che un solo socio se ne avvalga, e salvo diverso accordo, le azioni spettano ai soci che esercitano il diritto di prelazione proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute.

---

**Articolo 6 bis** Hanno diritto di recesso tutti quei Soci che non hanno concorso alle deliberazioni elencate nel primo comma dell'art. 2437 c.c.

Il diritto di recesso deve essere esercitato nei termini e con le modalità previste dall'art. 2437-bis c.c. Il valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso è determinato con i criteri previsti dal 2° comma dell'art. 2437-ter c.c.

**Articolo 7** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La legittimazione all'intervento avviene mediante la presentazione in assemblea del certificato azionario intestato al Socio o del quale il Socio stesso si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro azionista che non sia Amministratore, Sindaco e dipendente della società, nel rispetto dell'art. 2372 C.C.

---

**Articolo 8** Ogni azione dà diritto ad un voto.

---

**Articolo 9** L'assemblea in via ordinaria e/o straordinaria è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato dall'assemblea. L'avviso può essere comunicato con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte di ciascun socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza assembleare.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dal presente statuto.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria annuale dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 c.c.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione.

Verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

---

**Articolo 10** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo, due scrutinatori tra gli azionisti.

---

**Articolo 11** Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sia di prima che di seconda convocazione sono costituite e deliberano validamente con le presenze e le maggioranze di voti stabilite dalla legge.

Le deliberazioni si prendono a votazione palese.

---

**Articolo 12** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre esercizi, fermo disposto l'art. 2386 c.c. del Codice Civile.

Esso è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dalla Assemblea entro i suddetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente i cui poteri saranno definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Tuttavia, se cessa la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea deve essere convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

---

**Articolo 13** Il Consiglio si radunerà sia nelle sede sociale che altrove purché su territorio nazionale tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio potrà nominare un Segretario anche fuori dei suoi membri.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio presenti alla riunione. In caso di parità risulterà decisivo il voto del Presidente.

---

**Articolo 14** Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo che, qualora costituito, sarà composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da uno o più Consiglieri Delegati e da altri due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la eventuale costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico formato dai rappresentanti degli azionisti per un massimo di 3 (tre), da tecnici e studiosi di chiara fama. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri Comitati per l'esame e l'attuazione di specifici programmi cui potranno essere chiamati uno o più rappresentanti dei Ministeri di cui sopra.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico e degli altri specifici Comitati durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Comitato Tecnico Scientifico e gli altri specifici Comitati eleggono il Presidente tra i propri membri.

---

**Articolo 15** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla escluso od eccettuato, salvo quanto per legge o per statuto sia deferito tassativamente alla competenza dell'Assemblea.

---

**Articolo 16** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 10; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 e/o dell'art. 24, ne fissa l'Ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

---

**Articolo 17** Il Consiglio, osservando i limiti di cui all'art. 2381 del c.c., può delegare proprie attribuzioni - in tutto o in parte determinandone i limiti della delega e

dei poteri attribuiti - ad uno o più dei suoi componenti nominando un Amministratore Delegato o più Consiglieri Delegati.

Rientra altresì nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi.

Il Consiglio potrà altresì delegare proprie attribuzioni ad uno o più direttori generali e procuratori, anche estranei al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina, nonché mandatarî ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

---

**Articolo 18** Ai membri del Consiglio di Amministrazione è dovuto un rimborso spese. Non è previsto alcun compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione salvo diversa delibera assembleare.

---

**Articolo 19** Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile, salvo che l'assemblea ordinaria non deliberi di affidare il controllo medesimo ad un revisore o ad una società di revisione.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., la perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

---

**Articolo 20** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge saranno compilati inventario e bilancio che saranno sottoposti alla approvazione dell'assemblea.

---

**Articolo 21** Gli eventuali utili netti, su delibera assembleare, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) destinata a costituire un fondo di riserva legale fino a che questo non raggiunga il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2433 c.c.

---

**Articolo 22** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun Socio, o tra i Soci, o tra gli eredi del Socio defunto e gli altri Soci e/o la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o ad impugnazioni di delibere assembleari, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Roma.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale – che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare – ed il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (artt. 816 e segg.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del D.lgs. 17.01.2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, 2° e 3° comma, c.p.c.

---

**Articolo 23** Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

---

**Articolo 24** In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto e nel rispetto delle relative condizioni, le riunioni collegiali degli organi (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, eventuali Comitati) possono svolgersi – per decisione del soggetto che effettua la convocazione – esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione, omettendo in tal caso nel relativo avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

